



BANDO PUBBLICO

per la concessione di aiuti “in de minimis”, in attuazione del Programma Operativo FESR 2007-2013, ASSE 3 Obiettivo Operativo 3.1.2 “Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione innovativa della risorse culturali”, Linea di intervento 3.1.2.A – (Azione Unica):

“Integrazione tra imprenditoria turistica e risorse culturali e azioni di sostegno alle imprese culturali, incluse quelle appartenenti al terzo settore”;

“Sostegno alla costituzione di reti di imprese nelle filiere produttive connesse alla tutela, al restauro, alla valorizzazione ed alla fruizione del patrimonio culturale (quali ad es. nell’artigianato di restauro, nell’artigianato artistico di qualità – anche destinato a merchandising museale – nei servizi per la fruizione culturale)”;

“Sostegno e qualificazione delle filiere dell’indotto locale attivate dagli interventi sulle infrastrutture culturali”;

“Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di imprese nel settore culturale”.

Art. 1 – Obiettivi

Nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007-2013 - ASSE 3 - Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo, Obiettivo specifico 3.1 “Valorizzare i beni e le attività culturali per aumentare l’attrattività dei territori, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita” l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana intende attivare un regime di aiuti ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 32/2000 e s.m.i. per l’attuazione dell’Obiettivo operativo **3.1.2** “Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione innovativa della risorse culturali”.

1. Il regime di aiuto disciplinato dal presente bando rispetta tutte le condizioni del Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE per gli aiuti in “de minimis” a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella GUCE L. 379/5 del 28/12/2006, ed è pertanto compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87 paragrafo 3 del Trattato ed esentato dalla notificazione di cui all’art. 88 paragrafo 3 del Trattato medesimo.

2. In particolare il presente bando prevede l’attuazione dei seguenti interventi:

“Integrazione tra imprenditoria turistica e risorse culturali e azioni di sostegno alle imprese culturali, incluse quelle appartenenti al terzo settore ” attraverso investimenti promossi da imprese culturali ed imprese turistiche volti alla valorizzazione delle risorse culturali;

“Sostegno alla costituzione di reti di imprese nelle filiere produttive connesse alla tutela, al restauro, alla valorizzazione ed alla fruizione del patrimonio culturale (quali ad es. nell’artigianato di restauro, nell’artigianato artistico di qualità – anche destinato a merchandising museale – nei servizi per la fruizione culturale)” attraverso la promozione di interventi per la produzione di beni e servizi promossi da imprese del settore turistico e dalle imprese culturali, integrati con il sistema dei beni culturali della Regione Siciliana. Tali programmi di investimento dovranno essere promossi congiuntamente da due o più imprese ai fini della tutela, del restauro, della valorizzazione ed della fruizione del patrimonio culturale;

“Sostegno e qualificazione delle filiere dell’indotto locale attivate dagli interventi sulle infrastrutture culturali” attraverso interventi per la produzione di beni e servizi per le infrastrutture culturali;

“Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di imprese nel settore culturale” attraverso interventi per l’acquisizione di servizi tecnologici e innovativi.

3. Finalità generale del presente bando è quella di migliorare la qualità dell’offerta integrata tra la valorizzazione dei beni culturali e le dinamiche del turismo, potenziare e completare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale, sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali, promuovere e sostenere la costituzione delle filiere produttive collegate al ciclo della “conservazione – restauro – valorizzazione - fruizione” delle diverse tipologie di beni, nonché alla diffusione delle conoscenze, progettando in modo integrato con le componenti imprenditoriali – anche del mondo delle imprese sociali - gli interventi sul territorio, l’organizzazione e l’applicazione di nuove modalità gestionali.

Gli effetti attesi sono principalmente legati alla crescita e alla diversificazione dei flussi turistici e del tasso medio di permanenza del turista, all’inserimento del patrimonio culturale nei circuiti culturali, alla creazione di posti di lavoro nell’ambito della filiera dei beni culturali, ad un incremento della spesa pro-capite e del numero di visitatori delle attività culturali.

Art. 2 - Dotazione Finanziaria

1. Le risorse finanziarie di cui al presente bando ammontano a complessivi € 11.663.000,00;

Art. 3 - Normativa di riferimento

1. Le operazioni cofinanziate dal presente bando devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo alle norme in materia di aiuti di Stato, alla tutela dell’ambiente e delle pari opportunità. Si richiamano di seguito le norme comunitarie, nazionali e regionali direttamente applicabili al presente bando:

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e s.m.i.;

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;

- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e s.m.i.;

- “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013” pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006;

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato per gli aiuti di importanza minore («de minimis»);

- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

- Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013, approvata dalla Commissione Europea il 28 novembre 2007 (Aiuto di Stato n. 324/2007);

- D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2007/2013 come da ultimo approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2010) 2454 del 3 maggio 2010;
- Linee guida per l’attuazione del suddetto P.O., adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008 e rimodulate ed approvate nella nuova versione con delibera della Giunta regionale n. 1n.439 del 23 novembre 2010
- Piano di riparto delle risorse del PO FESR 2007/2013 come da ultimo approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 60 del 23 febbraio 2012;
- “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. FESR 2007/2013, come da ultimo approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 19 gennaio 2012;
- “Sistemi di gestione e controllo” del PO FESR 2007-2013 approvato dalla Commissione il 06 luglio 2009, e successivi aggiornamenti;
- Circolare del 16 febbraio 2007, prot. n. 3598, dell’autorità di gestione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 - Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti materiali immateriali e di servizio nella Regione Siciliana a norma del Regolamento CE 1828/2006;
- Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e s.m.i.;
- Legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, art. 7 comma 3;
- Legge regionale 6 agosto 2009, n.9 e s.m.i. “Norme in materia di aiuti alle imprese”;
- Decreto assessoriale n. 8 del 5 maggio 2011 che disciplina le modalità, le procedure, gli ambiti di intervento per la concessione dei contributi nonché l’intensità degli aiuti e la tipologia delle spese ammissibili relativamente ai progetti coerenti con le linee d’intervento del PO FESR 2007-2013.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando:

- le piccole e medie imprese, così come definite nell'allegato I del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, sia in forma singola che associate o riunite in consorzi, ivi comprese le Associazioni e le fondazioni culturali che svolgono attività economica,
- gli enti privati con finalità non economica nel settore culturale;
- i Gruppi di Azione Locale (GAL);
- soggetti misti pubblico-privati;
- associazioni temporanee di scopo pubblico-private;

purché alla data di presentazione della domanda posseggano i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite ai sensi del C.C.;
- b) essere iscritte nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, ovvero in caso di Fondazioni o Associazioni al REA (repertorio economico ed amministrativo)
- c) nel caso di Fondazioni, essere iscritte nel registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana o nel Registro Prefettizio delle persone giuridiche, ovvero con personalità giuridica riconosciuta secondo le norme vigenti;
- d) nel caso di cooperative, essere iscritte all'Albo nazionale delle cooperative;
- e) il cui oggetto sociale (così come risultante dal certificato camerale) preveda esplicito riferimento allo svolgimento di attività culturali;
- f) avere sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Siciliana;
- g) essere in regola con le norme vigenti in materia contributiva, assistenziale e previdenziale;
- h) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

i) non aver mai ricevuto ovvero ricevuto e successivamente rimborsato o depositato in conto bloccato, aiuti di Stato, anche in de minimis, riconosciuti illegali o incompatibili dalla Comunità Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 (clausola Deggendorf);

j) non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 1 comma 7 del regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008;

k) non avere subito provvedimenti di revoca di agevolazioni di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione siciliana o altro ente pubblico per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva (Deghedendorff). Sono fatti salvi i soggetti di cui al comma 1 che in caso di revoca, abbiano provveduto a sanare la propria posizione con la restituzione delle agevolazioni.

l) non avere goduto, per lo stesso progetto di investimento, di agevolazioni ai sensi di altre norme comunitarie, statali o regionali tranne i casi di formale rinuncia entro la data di presentazione della domanda di finanziamento ai sensi del presente bando.

2. Ai fini del presente articolo per "imprese associate" e "consorzi di imprese" si intendono ammissibili associazioni o consorzi costituiti fra imprese in possesso dei requisiti descritti al comma 1, già costituiti con atto pubblico alla data di presentazione della domanda e rispondenti ai requisiti di PMI così come definiti dall'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Art. 5 - Forme e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti saranno concessi alle condizioni e limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 379 del 28 dicembre 2006.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente bando i soggetti destinatari potranno beneficiare di agevolazioni nella forma diretta a titolo di contributi in conto capitale la cui intensità massima è pari al 70% dei costi ritenuti ammissibili sul progetto di investimento richiesto a finanziamento, e comunque nel limite massimo di 200.000,00 euro. In conformità con quanto disposto all'art. 2 par. 2 del Reg. 1998/2006, il limite massimo di 200.000 euro è da intendersi calcolato sul totale degli aiuti in de minimis concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, indipendentemente dalla provenienza del contributo (comunitario, nazionale o locale) e dal procedimento con il quale è stato concesso, ivi compreso il contributo concedibile con il presente bando.

3. Fermo restando l'intensità massima di agevolazione concedibile di cui al comma precedente, potranno ritenersi ammissibili a contributo progetti di investimento di importo compreso tra 50.000 euro e 500.000 euro.

4. Il calcolo delle agevolazioni è effettuato in sede istruttoria a conclusione dell'esame di ammissibilità e congruità dei costi del progetto di investimento richiesto a finanziamento e viene poi indicato nel decreto di approvazione della graduatoria.

Art. 6 - Localizzazione degli interventi

Gli interventi agevolabili con il presente bando dovranno essere localizzati nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 7 - Tipologie di intervento

1. Le tipologie di intervento ammissibili ai contributi previsti dal presente avviso sono le seguenti:

- produzione di beni e servizi promossi da imprese del settore turistico e dalle imprese culturali. Tali programmi di investimento dovranno essere integrati con il sistema dei beni culturali della Regione Siciliana ovvero assicurare la definizione di un sistema di offerta di beni e/o servizi che abbia un evidente riferimento (risultante dalla convenzione per l'utilizzo di parte o di tutto del bene culturale o dalla titolarità del bene in capo al proponente e/o della prossimità fisica o funzionale dei beni e servizi offerti) al/bene/i culturale/i, quali ad esempio: creazione di itinerari turistico culturali e dell'identità

siciliana - creazione di itinerari specifici per il turismo scolastico fruibili anche da allievi diversamente abili - realizzazione di campi scuola: percorsi culturali, storico archeologici, ecc. - organizzazione di percorsi ludico-turistici per bambini con realizzazione di sussidi - visite guidate del patrimonio culturale anche con l'ausilio di supporti multimediali - iniziative culturali atte alla fruizione ed alla valorizzazione del patrimonio culturale siciliano ed alla promozione di servizi culturali in genere.

- produzione di beni e servizi promossi da almeno due soggetti tra quelli previsti tra i beneficiari di cui all'Art. 4 comma 1 del presente avviso. Tali programmi di investimento sono finalizzati alla creazione ed avvio di strutture associative, composte per almeno il 50% da PMI, tra soggetti che operano nella filiera dei beni culturali, per la gestione innovativa delle risorse culturali; i programmi di investimento dovranno essere connessi alla tutela, al restauro, alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale e la connessione dovrà risultare evidente da elementi quali una convenzione per l'utilizzo di parte o di tutto il bene culturale, dalla titolarità del bene in capo al proponente e/o della prossimità fisica o funzionale dei beni e servizi offerti. Inoltre, la rete costituita dai soggetti proponenti dovrà caratterizzarsi per la sua riconducibilità a logiche di filiera.

- programmi di investimento per la produzione di beni e servizi per le infrastrutture culturali, finalizzati ad interventi integrati ed intersettoriali di sviluppo e qualificazione, a livello locale, che coinvolgono strutture associative tra soggetti operanti nelle diverse fasi della filiera relativa alla conservazione, tutela, valorizzazione e fruizione di una o più infrastrutture culturali nel territorio.

- acquisizione di servizi tecnologici e innovativi da parte dei beneficiari di cui all'Art. 4 comma 1 lett. d del presente avviso, in forma singola o associata; i programmi di investimento devono prevedere acquisizione di servizi da parte di imprese impegnate nella conservazione, tutela, valorizzazione e fruizione delle risorse culturali, con particolare riferimento all'applicazione di tecnologie e impianti innovativi.

E' fatto espressamente divieto, per i richiedenti, di partecipare al presente bando in più di una forma singola e/o associata, nonché di rendere lo stesso sito, qualora direttamente posseduto dal soggetto giuridico richiedente, oggetto di più di un'azione progettuale (programma di investimento).

Ai fini del presente comma si definisce:

- "*patrimonio culturale*": i beni di cui all'articolo 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.);

- "*settore culturale*": tutte quelle attività economiche riconducibili ai seguenti ambiti: beni culturali, ambientali e architettonici, arti visive e *performing arts*, editoria, discografia, radio, televisione, cinematografia, multimedia, turismo, musei, gallerie, case d'aste, antiquari, pittura e scultura, biblioteche, archivi, parchi tematici/storici, parchi e siti archeologici, parchi minerari, parchi archeologici-industriali, teatri/enti lirici, orchestre e gruppi musicali, festival, concerti, esposizioni temporanee.

Art. 8 - Spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa dei progetti di investimento presentati ai sensi del presente bando saranno considerate ammissibili le spese che soddisfino le seguenti condizioni generali:

a) siano direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto di investimento oggetto di finanziamento e necessarie per la sua preparazione o esecuzione;

b) riguardino attività intraprese o servizi ricevuti dopo la scadenza del bando, ad eccezione delle spese propedeutiche e preliminari alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). Queste ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo superiore ai dodici mesi antecedenti la data di scadenza del bando. Nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, tali spese restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. La presentazione della domanda non comporta assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione.

Ai fini delle disposizioni del presente paragrafo si specifica che la spesa si intende sostenuta a far data dall'emissione del primo titolo di spesa (fattura) relativo rispettivamente alle fasi di preparazione di

esecuzione del progetto previsto, ancorché il titolo di spesa stesso sia eventualmente quietanzato successivamente;

c) riguardino investimenti non ultimati prima della data di comunicazione della decisione individuale di finanziamento ovvero della data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dal competente ufficio regionale.

Ai fini delle disposizioni del presente paragrafo la data di ultimazione lavori coincide con la data di emissione dell'ultimo documento fiscale di saldo o documento fiscale equivalente, relativo al progetto di investimento ammesso a contributo;

d) non siano relative a beni e servizi rispetto ai quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario, nazionale o regionale;

e) siano congrue alle finalità del programma di investimento;

f) siano comprovabili da documenti fiscali emessi a norma di legge e i cui costi risultino effettivamente sostenuti dal beneficiario dell'aiuto con pagamenti in denaro nei termini e alle condizioni di cui al successivo art. 16.

2. Sono ritenute ammissibili: le seguenti categorie di spesa purché direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto di investimento oggetto di finanziamento:

a) spese generali per la preparazione ed esecuzione del programma di investimenti fino ad un massimo del 5% delle spese ritenute ammissibili; eventuali maggiori spese saranno a totale carico del beneficiario. A questa categoria di spesa fanno riferimento le seguenti voci di spesa, purché direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto di investimento oggetto di finanziamento: costi di progettazione, studi, direzione lavori, oneri di sicurezza, collaudo, consulenze legali, parcelle notarili, perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità e tenuta conto;

b) opere murarie e assimilabili nella misura strettamente funzionale alla realizzazione del programma di investimento e comunque non superiore al 20% delle spese ritenute ammissibili;

c) acquisto e messa in opera di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;

d) software, licenze e know-how commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, nella misura massima del 10% delle spese ritenute ammissibili;

e) altre spese per investimenti immateriali diversi da quelli specificati alle lettere a) e d) precedenti nella misura massima del 20% delle spese ritenute ammissibili. A questa categoria di spesa fanno riferimento le voci di spesa relative a costi di consulenza, prestazioni culturali, artistiche, forniture di servizi, oneri e spese (permessi, concessioni, autorizzazioni) direttamente connessi alla realizzazione, promozione e comunicazione degli interventi ammissibili a finanziamento.

Art. 9 - Spese non ammissibili

1. Ai fini del regime di aiuti di cui al presente avviso non saranno in ogni caso considerate ammissibili le seguenti categorie, voci, componenti e tipologie di spesa:

a) l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) relativa alle spese ammissibili;

b) imposte, interessi, more e sanzioni;

c) acquisto di beni usati;

d) acquisto di terreni e fabbricati;

e) acquisto di qualsiasi mezzo di trasporto targato, ivi compresi mezzi di navigazione;

f) acquisti in leasing;

g) costi d'ammortamento e contributi in natura;

h) spese di conduzione;

i) rimborsi spese sostenute per vitto, alloggio e trasferimenti;

j) spese inerenti il rilascio di polizze fideiussorie o assicurative;

k) spese oggetto di autofatturazione ovvero effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;

- l) spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o di collegamento così come definito dall'art. 2359 del Codice civile ovvero dai loro soci;
- m) spese effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme richiamate in premessa.

Art. 10 - Cumulo

1. Non sono ammissibili, ai sensi dell'art. 2 comma 4 D.P.R. 3 ottobre 2008 n. 196, le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o comunitario.
2. L'importo complessivo degli aiuti concedibili con il presente avviso ad un'impresa non può superare i 200.000,00 Euro degli aiuti complessivamente concessi alla medesima impresa in regime «de minimis» nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti indipendentemente dalla fonte finanziaria dell'aiuto in «de minimis» (regionale, nazionale, comunitaria).

Art. 11 - Modalità di presentazione delle istanze e documentazione obbligatoria

1. Ai fini dell'ottenimento del contributo i soggetti proponenti dovranno presentare apposita istanza redatta esclusivamente sul modello Allegato 1 al presente bando, debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta in originale dal legale rappresentante del soggetto proponente nelle forme previste dal DPR 445/00 e s.m.i. in materia di dichiarazioni sostitutive.
2. L'istanza, completa di tutta la documentazione obbligatoria di cui al successivo comma 5, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta, al seguente indirizzo: Regione Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana - Servizio Sostegno alle Azioni di Valorizzazione dei Beni Culturali- via delle Croci, 8 - 90139 Palermo (IT), entro e non oltre il novantesimo giorno dalla pubblicazione sulla GURS del presente Bando. Farà fede il timbro postale. Qualora tale data ricada di sabato o nei giorni festivi la scadenza viene postposta al giorno lavorativo successivo.
3. Le domande di contributo pervenute oltre detto termine saranno considerate non ricevibili così come le istanze pervenute prima della pubblicazione sulla GURS del presente bando.
4. L'istanza, completa di tutta la documentazione obbligatoria di cui al successivo comma 5, dovrà pervenire in plico chiuso recante all'esterno la seguente dicitura:
“NON APRIRE - AVVISO Regime di Aiuti in de minimis 2012 – P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3.1.2, Linea di intervento 3.1.2.A
5. All'istanza di contributo dovrà essere allegata, pena l'inammissibilità della stessa, la seguente documentazione:
- a) copia di un documento d'identità in corso di validità del Legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero di altro sottoscrittore dell'istanza, se persona autorizzata ad impegnare validamente il soggetto richiedente. In tal caso dovrà essere prodotta relativa delega/autorizzazione di firma ai sensi di legge;
- b) dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 compilata secondo lo schema allegato (all. 1a);
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il contributo per il quale si fa domanda, sommato a quelli eventualmente ottenuti nell'arco di tre esercizi finanziari, non supera in ogni caso la soglia complessiva di 200.000,00 euro prevista dal Regolamento (CE) 1998/2006. Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto “de minimis” o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso sia stato finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitarie (all. 7);

- d) la concessione dell'aiuto avverrà previa acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 1 comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296 come regolamentata dal decreto di attuazione (d.p.c.m. 23/5/2007 in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 160 del 12/7/2007) in applicazione della cosiddetta "clausola Deggendorf" (all. 8);
- e) dichiarazione che attesti l'iscrizione alla competente Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui ha sede legale l'impresa con indicazione dei soggetti titolari di cariche ;
- f) dichiarazione che attesti l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative (solo per le imprese Cooperative);
- g) dichiarazione che attesti l'iscrizione al registro Prefettizio ovvero al registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana (per le Fondazioni);
- h) ove ricorra, delibera dell'organo competente della società che approva l'iniziativa proposta, delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo, dichiarare che per le stesse spese non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari;
- i) autocertificazione circa l'adempimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC) relativo alla "realizzazione degli investimenti";
- j) titoli di disponibilità con estremi di registrazione (proprietà, affitto, comodato), riguardanti l'unità locale interessata al progetto, validi alla data di presentazione della domanda;
- k) copia autentica, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, dell'atto costitutivo e dello statuto (solo persone giuridiche);
- l) scheda tecnica dell'intervento redatta esclusivamente sul modello Allegato 2 al presente bando completa in tutte le sue parti;
- m) piano degli investimenti , compilato secondo lo schema dell'Allegato 2 al presente bando;
- n) solo ai fini dell'eventuale ammissione alle agevolazioni delle spese relative alle opere murarie:
1. titoli di disponibilità con estremi di registrazione (proprietà, affitto, comodato), riguardanti l'immobile oggetto di intervento, validi alla data di presentazione della domanda e con scadenza non inferiore a 7 anni dalla data di presentazione della domanda;
 2. in caso di disponibilità dell'immobile oggetto di intervento diversa dalla piena proprietà: autorizzazione del proprietario/comproprietario dell'immobile ad effettuare l'investimento, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente;
 3. elaborati grafici, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale finalizzati alla descrizione delle opere previste;
 4. dichiarazione che attesti la destinazione urbanistica riguardante tutte le superfici oggetto di investimento rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con l'indicazione di tutti i vincoli gravanti sulle superfici e immobili;
 5. documentazione comprovante, alla data di presentazione della domanda di contributo, la disponibilità di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento edilizio (concessione, autorizzazione) ai sensi della normativa vigente, rilasciate dagli Enti competenti (Comuni, Province, Genio civile, Soprintendenze, Forestale). Qualora la predetta documentazione non sia disponibile, la domanda potrà essere ammessa alla fase istruttoria a condizione che alla stessa sia allegata copia della richiesta , riportante gli estremi del protocollo di ingresso, degli organi/enti competenti per il rilascio della suddetta documentazione e che quest'ultima sia trasmessa all'amministrazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nella GURS. Tale termine di 60 giorni è perentorio, anche se per cause non imputabili all'impresa e comporterà la decadenza dal finanziamento e lo scorrimento della graduatoria;
 6. computo metrico estimativo delle opere che si intende realizzare e quadro economico riassuntivo suddiviso nelle seguenti sezioni: opere a prezzo, analisi prezzi, acquisizione di beni materiali, spese generali e costo complessivo dei lavori. Gli importi risultanti dal quadro economico dovranno rifluire negli appositi punti dell'allegato 2;

o) preventivi dettagliati, in originale, timbrati e firmati, in numero minimo di 3 per ciascuna delle forniture di beni e servizi connessi alle spese di investimento di cui all'art. 8 del presente bando, ad eccezione delle spese per la progettazione, consulenze tecniche scientifiche e servizi culturali artistici individuali.

p) bilanci degli ultimi due anni approvati nei modi di legge ovvero, se non disponibili, copia della dichiarazione dei redditi (del singolo imprenditore o dei soci-persone fisiche) riferite allo stesso periodo; per le imprese di nuova costituzione, se ditte individuali, copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi due anni, se ditte collettive, copia delle dichiarazioni dei redditi dei soci-persone fisiche e/o dei bilanci delle società-socie, se disponibili per lo stesso periodo.

Art. 12 - Istruttoria delle domande di aiuto

1. La procedura di istruttoria delle domande di aiuto di cui al presente bando sarà di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98 così come recepito dalla L.R. 32/00 all'art. 187, e si avvierà a partire dalla data di scadenza fissata all'art.12 sulle domande pervenute e terminerà con l'approvazione della graduatoria finale delle istanze ammesse.

2. Entro 5 giorni dalla scadenza del presente bando il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana nominerà la "Commissione esaminatrice" incaricata della selezione dei progetti pervenuti.

3. Ai sensi dell'art. 185 comma 6 della L.R. 32/00, per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, la "Commissione esaminatrice" si avvarrà, del supporto tecnico di esperti ai sensi dell'art. 1 comma 6 della L.R. 9/09; gli oneri derivanti dalle convenzioni per l'affidamento dei servizi di supporto tecnico sono a carico dell'asse 7 - Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

4. Il procedimento istruttorio delle domande di aiuto si articolerà in due fasi:

a. verifica della ricevibilità delle domande di aiuto e verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 13 seguente;

b. Valutazione comparata delle istanze ricevibili e ammissibili in accordo con i criteri definiti all'art. 13 seguente, mediante costituzione di apposita graduatoria di merito. Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, la Commissione, per il tramite del Responsabile del procedimento, potrà richiedere al beneficiario eventuale documentazione integrativa e/o precisazioni, ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria. Il beneficiario inderogabilmente entro 15 giorni, a partire dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale verrà effettuata la richiesta da parte della Commissione istruttoria, dovrà produrre tutte le integrazioni prescritte pena l'avvio delle procedure di archiviazione della domanda di aiuto.

5. La verifica della ricevibilità della domanda avviene tenuto conto delle condizioni specificate nel presente bando come di seguito individuate: rispetto dei tempi di presentazione della domanda di aiuto così come fissati all'art. 11 commi 2 e 3; completezza dei dati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità previste all'art. 11 comma 1; presenza e completezza della documentazione prevista all'art. 11 comma 5; rispetto dei requisiti soggettivi del richiedente previsti all'Art. 4; rispetto dei requisiti territoriali previsti nell'Art. 6; rispetto dei limiti minimi e massimi dei volumi di investimento richiesti, così come disciplinati all'art. 5; rispetto dei divieti di cumulo così come disciplinati all'art. 10; costituiscono, altresì, causa di non ricevibilità le domande aventi per oggetto investimenti non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella linea di intervento di cui al presente bando.

Si precisa che l'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda e il conseguente avvio delle procedure di archiviazione della domanda di aiuto. La Commissione, per l'istruttoria, potrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni che devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione procederà oltre che alla archiviazione dell'istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria.

6. La procedura di ammissibilità e di valutazione sarà improntata sulla base dei criteri di selezione specificati all'art. 13 seguente.

7. Le domande ritenute ricevibili ed ammissibili saranno infine sottoposte a verifica di congruità, pertinenza e ammissibilità delle singole voci di spesa previste dal programma di investimenti proposto a finanziamento. Si precisa che saranno ritenute ammissibili solo le spese di cui all'art. 8 precedente, comunque finalizzate alla realizzazione delle tipologie di investimento di cui all'art. 7. L'ammontare massimo ammissibile al contributo delle singole voci di spesa è determinato con riferimento alla documentazione obbligatoria prodotta in allegato all'istanza di contributo di cui all'art. 11, comma 5 lettera n) e o). La presente fase del procedimento si conclude con la determinazione dell'ammontare del programma di investimenti ammissibile a contributo e del contributo massimo concedibile. Si precisa che, qualora al termine di questa fase dovesse verificarsi il venir meno del rispetto delle soglie d'investimento previste all'art. 5 comma 3 del presente bando, ciò comporterà la non ricevibilità della domanda e il conseguente avvio delle procedure di archiviazione della domanda di aiuto.

8. Al termine del procedimento istruttorio di cui al punto 3 del presente articolo per ogni domanda ritenuta ricevibile ed ammissibile verrà redatta apposita scheda di valutazione che diverrà parte integrante del verbale datato e sottoscritto dai componenti della Commissione di valutazione. Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili e di quelle non ammissibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, saranno approvati con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, e verranno pubblicati sul sito della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali/ ed in quello della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana www.euroinfosicilia.it/ e ne verrà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

La pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione e notifica ai soggetti richiedenti di avvio del procedimento di esclusione.

9. Avverso le graduatorie provvisorie delle domande ammissibili, nonché avverso l'elenco di quelle escluse (non ricevibili o non ammissibili), potrà essere presentata istanza di riesame entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sulla GURS dell'avviso. Nel caso di presentazione di memorie sulle graduatorie provvisorie la Commissione, nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle predette e dopo averle esaminate, potrà valutare di accogliere l'eventuale documentazione presentata in tale fase, atta a dimostrare il possesso del requisito o delle condizioni alla data di presentazione della domanda di aiuto. In mancanza di osservazioni presentate nei predetti termini procederà alla stesura delle graduatorie definitive e degli elenchi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione.

10. Le graduatorie definitive nonché gli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, approvate con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali/ ed in quello della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana www.euroinfosicilia.it/ dopo l'avvenuta registrazione del decreto di approvazione da parte della Corte dei Conti.

11. La pubblicazione della graduatoria definitiva sulla GURS, assolve all'obbligo della comunicazione e notifica ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito e dell'importo ammissibile a contributo, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse che si concluderà con la pubblicazione del decreto di archiviazione delle istanze non ammesse al finanziamento che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali/ ed in quello della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana www.euroinfosicilia.it/. Tale pubblicazione assolve l'obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione.

12. La graduatoria avrà validità per l'intera durata della Programmazione 2007-2013.

Art. 13 – Valutazione programmi di investimento

1. Le istanze ricevibili ai sensi dell'art. 12 comma 4 sono sottoposte al controllo di ammissibilità finalizzato a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 28 aprile 2011 e di seguito riportati:

- a. fattibilità tecnico-economica e gestionale come desumibile dal Piano di Gestione;
- b. analisi quali-quantitativa sulla domanda attuale e potenziale di fruizione turistico – culturale;
- c. l'intervento, a seconda della tipologia di opere edili eventualmente proposte e/o previste dal bando/avviso, dovrà essere dotato del titolo abilitativo edilizio corrispondente alle opere stesse e contemplato dalla normativa vigente in materia, tenuto conto della competenza esclusiva della Regione Siciliana in tale settore;
- d. capacità progettuale di generare interdipendenze funzionali con altri settori (turismo, trasporti ed infrastrutture, ambiente).

2. La verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità consiste nell'accertamento da parte della Commissione della rispondenza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza al soddisfacimento di detti requisiti secondo i seguenti schemi:

Obiettivo operativo 3.1.2:

REQUISITO	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEL REQUISITO
Fattibilità tecnico-economica e gestionale come desumibile dal Piano di Gestione	Allegato 2, punto E – Business plan	Presenza e coerenza della documentazione indicata
Analisi quali-quantitativa sulla domanda attuale e potenziale di fruizione turistico – culturale	Allegato 2, punto C-Elementi per la determinazione del punteggio di valutazione	Indicazione della tipologia e della quantificazione della domanda attuale e potenziale
l'intervento, a seconda della tipologia di opere edili eventualmente proposte e/o previste dal bando/avviso, dovrà essere dotato del titolo abilitativo edilizio corrispondente alle opere stesse e contemplato dalla normativa vigente in materia, tenuto conto della competenza esclusiva della Regione Siciliana in tale settore	Art.11, comma 5 lett. n	Presenza e coerenza solo ai fini dell'eventuale ammissione alle agevolazioni delle spese relative alle opere murarie
capacità progettuale di generare interdipendenze funzionali con altri settori (turismo, trasporti , infrastrutture, ambiente)	Allegato 2, punto C - Elementi per la determinazione del punteggio di valutazione	Indicazione delle interdipendenze con altri settori

L'assenza della documentazione e/o nel corpo delle stesse delle informazioni necessarie all'accertamento del requisito prescritto, la cui presentazione è da intendersi richiesta obbligatoriamente, comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

La Commissione, nel caso in cui la documentazione di riferimento prodotta ovvero le informazioni in esse riportate risultino, a suo insindacabile giudizio, non soddisfacenti ai fini dell'accertamento del requisito prescritto, potrà richiedere agli istanti l'integrazione delle stessa nei termini e alle condizioni di cui al precedente art. 12 comma 3.

A seguito della verifica della ammissibilità, la Commissione procederà alla valutazione dei progetti formalmente ammissibili, con l'attribuzione a ciascuno di essi dei punteggi tecnici derivanti dall'applicazione degli indicatori di seguito riportati, ai fini della predisposizione della graduatoria.

	Azioni 3.1.2.A	Punti (max)	Indicatore	Grado di realizzazione dell'indicatore				Punteggio attribuito
Criteri di selezione comuni	Comprovata esperienza e competenza dei soggetti proponenti nel settore di intervento ed in relazione ai contenuti del progetto	6	Chiarezza, completezza e affidabilità dei dati e dei documenti allegati che attestano l'esperienza e la competenza nel settore di intervento	Assente (0,00)	Basso (0,33)	Medio (0,66)	Alto (1,00)	
	Integrazione/correlazione con altri interventi/progetti riguardanti il sostegno dello sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale anche a valere su altri programmi (PO FSE, FEASR, POIN, PAIN, Attrattori culturali, naturali e turismo ecc.) progetti integrati o con quelli realizzati nel precedente periodo di programmazione	6	Coerenza, funzionalità e rilevanza delle sinergie evidenziate e argomentate	Assente (0,00)	Basso (0,33)	Medio (0,66)	Alto (1,00)	
	Risorse finanziarie private attivate (superiore ai limiti previsti dalla normativa di riferimento)	9	Intensità % di risorse proprie previste dal beneficiario sul progetto d'investimento	Assente (0,00)	Basso (0,33)	Medio (0,66)	Alto (1,00)	
	Capacità del progetto di creare/potenziare nuove aggregazioni di filiere per la fruizione-valorizzazione del prodotto turistico	12	Presenza di atti formali attestanti il rapporto di integrazione tra le filiere	Assente (0,00)	Basso (0,33)	Medio (0,66)	Alto (1,00)	
	Coerenza dei contenuti progettuali con la domanda di fruizione culturale della popolazione residente e del mercato turistico	9	Identificazione del target, analisi dell'offerta, coerenza	Assente (0,00)	Basso (0,33)	Medio (0,66)	Alto (1,00)	
	Criteri di impatto sociale ed economico: occupazione diretta e indotta	9	Verifica dei nuovi occupati diretti ed indotti dall'iniziativa. Il numero degli occupati previsti deve essere coerente con i dati del piano gestionale	Assente (0,00)	Basso (0,33)	Medio (0,66)	Alto (1,00)	

	<p>5</p> <p>Verifica della fattibilità del cronoprogramma degli investimenti. Verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale desumibile dal Piano di gestione</p>	Assente (0,00)	Basso (0,33)	Medio (0,66)	Alto (1,00)	
	<p>6</p> <p>Verifica rilevanza artistica dei beni e la loro partecipazione a circuiti e/o itinerari culturali</p>	Assente (0,00)	Basso (0,33)	Medio (0,66)	Alto (1,00)	
	<p>15</p> <p>Coerenza, funzionalità e rilevanza delle azioni proposte con riferimento all'obiettivo di miglioramento della fruibilità e accessibilità dei beni e del grado di valorizzazione turistica</p>	Assente (0,00)	Basso (0,33)	Medio (0,66)	Alto (1,00)	
Criteria VAS	<p>3</p> <p>Previsione quantificata della riduzione di emissioni di CO2 e degli altri GAS serra (espressa in CO2equivalente) determinata dall'intervento (ove pertinente)</p>	Assente (0,00)		Presente (1,00)		
	<p>2</p> <p>Soggetti e/o imprese o sistemi d'impresa che posseggano o abbiano avviato la procedura per l'adesione a sistemi di gestione ambientale (EMAS) e/o per l'etichettatura ambientale di prodotto (Ecolabel, Dichiarazione Ambientale di Prodotto)</p>	Assente (0,00)		Presente (1,00)		

Interventi che prevedono anche l'introduzione di eco innovazioni di processo/prodotto e/o l'acquisizione di servizi innovativi finalizzati a ridurre le pressioni ambientali (risparmio idrico ed energetico, riduzione di emissioni in atmosfera e produzione di rifiuti e reflui)	6	Riscontro documentale di tecniche e di materiali	Assente (0,00)	Presente (1,00)	
Adozione di tecniche di edilizia ecosostenibile e/o di fonti energetiche rinnovabili.	6	Riscontro documentale di tecniche ecosostenibili e utilizzo di materiali certificati	Assente (0,00)	Presente (1,00)	
Progetti corredati da misure di minimizzazione degli impatti del cantiere (ove pertinente)	6	Riscontro documentale: piano ambientale di cantiere, piano di gestione del cantiere, etc.	Assente (0,00)	Presente (1,00)	
Totale	100				

A parità di punteggio verrà data priorità ai soggetti assegnatari di beni confiscati che ne prevedono il loro riutilizzo a fini sociali, ai sensi della Legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, art. 7 comma 3.

Art. 14 - Procedura di finanziamento

1. Le agevolazioni sono concesse a partire dal primo progetto ammesso nella graduatoria fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
2. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sarà data comunicazione mediante raccomandata A.R. di notifica del decreto di concessione dell'aiuto che riporterà i riferimenti al presente bandi e agli atti procedurali, gli interventi e le spese ammesse a contributo, l'ammontare dell'agevolazione concesse, termini e condizioni per la realizzazione il programma di investimenti, obblighi adempimenti e prescrizioni derivanti dal presente bando, dalle norme applicabili nonché eventuali ulteriori obblighi, adempimenti e prescrizioni derivanti dal procedimento istruttorio.
3. Nel termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla ricezione della notifica, inviata mediante raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di ricezione). L'impresa ammessa dovrà trasmettere copia del decreto di concessione, sottoscritto per accettazione dal titolare o dal proprio rappresentante legale, corredato dalla eventuale relativa documentazione prescritta.
In caso di mancata sottoscrizione dell'atto di impegno nei termini assegnati, l'impresa sarà ritenuta rinunciataria e le risorse finanziarie così rese disponibili saranno assegnate ai progetti che seguono immediatamente in graduatoria.
4. Nel caso in cui si riscontrino economie dovute a rinunce da parte dei beneficiari o a riduzione dei contributi erogati il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana provvederà ad effettuare degli scorrimenti automatici all'interno della graduatoria dando pubblicità ai nuovi beneficiari assegnatari del contributo con comunicazione a/r di cui al comma 2 precedente.
5. L'impresa collocata nell'ultima posizione "utile" è eventualmente agevolata parzialmente rispetto all'agevolazione teorica spettante, in base ai fondi residui disponibili, e sempre che sia realizzabile un intervento funzionale.

6. Il legale rappresentante dell'impresa ammessa alle agevolazioni si obbliga all'integrale rispetto del Protocollo di Legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture della Sicilia, le Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL.

Art. 15 - Modalità di erogazione

1. Il contributo viene erogato al soggetto beneficiario secondo le seguenti modalità:

- a. un acconto pari al 50% del contributo concedibile potrà essere erogato a titolo di anticipazione alle imprese che ne faranno richiesta, secondo le modalità di cui al comma 2;
- b. il saldo del contributo concedibile in via definitiva, successivamente alla conclusione dei lavori, previa presentazione di apposita istanza e secondo le modalità di cui al successivo comma 3. Il saldo potrà essere erogato successivamente all'approvazione della rendicontazione finale dell'investimento realizzato e emissione dell'atto di concessione definitivo del contributo ammesso.

È facoltà del beneficiario richiedere l'anticipazione del contributo o procedere direttamente alla richiesta del saldo del contributo con le modalità e i tempi previsti dal presente articolo.

2. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione del contributo per un importo pari al 50% di quanto concesso in via provvisoria, il beneficiario dovrà produrre, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURS della graduatoria definitiva relativa al presente avviso, la documentazione appresso indicata:

- a. Istanza di erogazione dell'anticipazione sul contributo concedibile redatta secondo il modello che verrà predisposto dall'Amministrazione, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;

- b. polizza fideiussoria bancaria o assicurativa redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, di importo pari al 110% della somma richiesta a titolo di anticipazione. Detta polizza fideiussoria dovrà essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta in favore del Dipartimento Beni Culturali e I.S., con periodo di validità non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sulla GURS, che escluda espressamente il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1994 c.c. e con rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 del c.c. Potranno essere accettate solo polizze fideiussorie rilasciate dal banche, istituti di credito e società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP e società finanziarie iscritte all'elenco speciale presso la Banca d'Italia previsto dall'art. 107 del D.Lvo n. 385/1993.

2.1. L'amministrazione provvederà a richiedere ai fini dell'erogazione dell'anticipazione del contributo concedibile ai sensi dell'art.6, CO. 3-BIS della Legge 04/04/2012:

- a. per importi di contributo totale concedibile inferiore a €154.937,07: certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, di data non anteriore a 6 mesi alla richiesta di pagamento, completo dell'apposita dicitura antimafia (qualora la medesima certificazione prodotta in sede di presentazione di istanza non sia in corso di validità o sprovvista della dicitura antimafia);

- b. per importi di contributo totale concedibile pari o superiore a €154.937,07: certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, di data non anteriore a 6 mesi alla richiesta di pagamento, completo dell'apposita dicitura antimafia e richiesta di rilascio dell'informativa prefettizia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo concedibile, il beneficiario dovrà produrre, entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dei lavori stabilita dall'atto di concessione del contributo o assentita in regime di proroga, la documentazione appresso indicata.

- a. Istanza di erogazione del saldo finale sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria con dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del titolare o del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante:

-che le forniture e le opere sono state effettivamente eseguite presso il soggetto destinatario dell'intervento;

-che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili ed integralmente pagate;

-la non esistenza di legami economico-finanziari con i soggetti o le imprese che hanno fornito i beni e/o eseguito le prestazioni oggetto di finanziamento;;

b. Relazione finale descrittiva dell'investimento eseguito corredato di tutta la documentazione utile a comprovarne l'effettiva conforme realizzazione (documentazione fotografica, stampati, articoli, ecc.)

c elenco riepilogativo generale ordinato e numerato con i riferimenti di tutte le fatture oggetto dell'investimento, con gli estremi di annotazione del libro giornale;

d. originale delle fatture oggetto dell'investimento emesse dai fornitori, riportanti gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, accompagnate da dichiarazioni liberatorie sul modello fornito dall'Amministrazione e da copia conforme dell'attestazione di avvenuto pagamento;

e. estratto conto bancario relativo al conto corrente dedicato alla realizzazione dell'iniziativa;

f. dichiarazione di adempimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC) relativo alla "realizzazione degli investimenti";

g. per le spese relative alle opere murarie:

- elaborati grafici, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale finalizzati alla descrizione delle opere effettivamente realizzate;

- documentazione comprovante, alla data di presentazione della domanda di saldo del contributo, la disponibilità di tutte le autorizzazioni necessarie per la libera utilizzazione dell'unità oggetto di investimenti per gli scopi previsti dal progetto ammesso (concessione, autorizzazione) ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia vigente rilasciate dagli Enti competenti (Comuni, Province, Genio civile, Soprintendenze, Forestale);

- computo metrico consuntivo delle opere realizzate, e quadro economico riassuntivo suddiviso nelle seguenti sezioni: opere a prezzo, acquisizione di beni materiali, spese generali e costo complessivo dei lavori.

h. documentazione comprovante, alla data di presentazione della domanda di saldo del contributo, la disponibilità di tutte le autorizzazioni necessarie per il libero esercizio dell'attività di impresa finanziata;

i. eventuale ulteriore documentazione prescritta nel decreto di concessione del contributo.

3.1. L'amministrazione provvederà a richiedere ai fini dell'erogazione del saldo del contributo concedibile ai sensi dell'art.6, CO. 3-BIS della Legge 04/04/2012:

a. per importi di contributo totale concedibile inferiore a €154.937,07: certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, di data non anteriore a 6 mesi alla richiesta di pagamento, completo dell'apposita dicitura antimafia (qualora la medesima certificazione prodotta in sede di presentazione di istanza non sia in corso di validità o sprovvista della dicitura antimafia);

b. per importi di contributo totale concedibile pari o superiore a €154.937,07: certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, di data non anteriore a 6 mesi alla richiesta di pagamento, completo dell'apposita dicitura antimafia e richiesta di rilascio dell'informativa prefettizia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.

4. L'istanza di saldo è soggetta all'attività di controllo da parte dell'Amministrazione concedente, tesa all'accertamento dei requisiti di ammissibilità al contributo ai sensi del presente avviso, dell'investimento effettivamente realizzato. Le attività di controllo sono sia di tipo amministrativo-contabile che fisico. Il controllo amministrativo-contabile è finalizzato all'accertamento dei seguenti requisiti:

- Sussistenza, all'atto della presentazione della domanda di saldo, dei requisiti stabiliti dal presente avviso per la concessione dell'aiuto (ricevibilità, ammissibilità e valutazione dell'istanza di aiuto).

- completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa (fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente) al progetto ammesso a contributo così come concesso dall'Amministrazione o approvato dalla stessa in variante;

- correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale);

- verifica dell'ammissibilità della spesa in quanto sostenuta nel periodo consentito dall'atto di concessione dell'aiuto e dal presente avviso;
- verifica di ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal Programma, dal bando di selezione, dall'atto di concessione e da sue eventuali varianti;
- verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo stabilite dal presente avviso e dall'atto di concessione; tale verifica si intende riferita anche alle singole voci di spesa;
- verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata all'operazione oggetto di contributo;
- verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili;
- verifica del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore e con le norme ambientali;
- verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali sulla pubblicità.

L'attività di controllo fisico (controlli in loco) è finalizzata alla verifica dell'effettività e correttezza della spesa rendicontata in relazione agli investimenti realizzati, in particolare:

- verifica della conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa oggetto di rendiconto;
- verifica del completamento dell'intervento e della sua effettiva funzionalità;
- verifica di conformità dell'intervento realizzato con il progetto ammesso a finanziamento o eventualmente ammesso in variante;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di informazione (pubblicità) in relazione al cofinanziamento dell'operazione a valere sul FESR;
- previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Programma e dal Piano di Comunicazione predisposto dall'Autorità di Gestione.

I controlli di cui al presente comma 4, sono eseguiti direttamente tramite i dipendenti, aventi qualifica o profilo professionale adeguato, in servizio presso l'Amministrazione regionale ovvero stipulando convenzioni con soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi. Gli oneri derivanti dalle convenzioni per l'affidamento dei servizi di supporto esterno sono a carico dell'asse 7 - Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

5. Accertata la completezza e la regolarità dell'investimento realizzato, e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione di tutta la documentazione prevista al comma 3, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, l'Amministrazione provvede alla emissione dall'atto di concessione definitiva del contributo e all'erogazione del saldo spettante al netto dell'eventuale anticipo erogato ai sensi del comma 2;

6. Il contributo verrà erogato comunque soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti dall'impresa, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento CE n. 1998/2006.

7. Tutti gli originali dei giustificativi di spesa ammessi a contributo, prima della restituzione all'impresa beneficiaria, verranno annullati a cura dell'Amministrazione con apposita timbratura recante la dicitura:

"Bando 2012-P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3.1.2A, e con l'indicazione dell'importo del contributo concesso.

Art. 16 - Norme generali per la realizzazione dell'investimento

1. Modalità di pagamento:

a. Il beneficiario è tenuto obbligatoriamente all'apertura di un apposito conto corrente bancario riservato ai movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo. Come previsto all'art. 8 comma 2 precedente, le spese di apertura e gestione del conto corrente "dedicato" per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto sono riconosciute come ammissibili. Non sono invece eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Può essere previsto l'utilizzo di un conto corrente già esistente e non esclusivamente utilizzato per operazioni riferibili all'operazione finanziata, purché venga in ogni caso garantita la tracciabilità della spesa. In tal caso le spese di apertura e gestione del conto corrente non sono riconosciute come ammissibili.

b. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve utilizzare esclusivamente le seguenti modalità di pagamento: Bonifico. Il beneficiario deve produrre il bonifico, o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata, dal quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento (estremi fattura di riferimento). Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura.

Assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" ed il beneficiario produca l'estratto conto dal quale risulti l'avvenuta transazione, rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di assegno circolare il beneficiario deve inoltre produrre copia della matrice dell'assegno emesso, nonché una liberatoria, rilasciata da parte del destinatario dell'assegno dalla quale risulti l'avvenuta transazione e l'estinzione del debito relativo allo specifico bene/servizio fornito.

Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

Non saranno in alcun modo considerate ammissibili le spese inerenti un progetto approvato che siano state regolate a mezzo di denaro contante.

Non saranno ammesse a finanziamento spese sostenute attraverso gli istituti della Cessione del credito e Procura all'incasso.

c. Il beneficiario deve mantenere una contabilità separata ed aggiornata per tutte le transazioni relative al progetto, nel rispetto della normativa fiscale e tributaria in materia.

2. Tempi di esecuzione

a. Il progetto di investimento deve essere avviato dopo la scadenza del bando (cfr. art. 8 comma 1 lett.

b). Al riguardo si ribadisce che un progetto di investimento si considera avviato a partire dalla data di emissione del primo titolo di spesa relativo alla fase di esecuzione del progetto previsto, ancorché il titolo di spesa stesso sia eventualmente quietanzato successivamente. Non sono pertanto ammessi programmi di completamento di investimenti già avviati prima della scadenza del bando.

b. Il tempo concedibile per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato al massimo in 12 mesi. Il suddetto tempo massimo decorre dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo adottato dalla competente struttura regionale (vedi art. 14). Al riguardo si chiarisce che il programma si intende realizzato e concluso quando le attività sono state svolte come da progetto approvato ed è stato emesso l'ultimo documento fiscale di saldo, o documento fiscale equivalente (cfr. art 8 lett. c).

c. Al massimo entro i 30 giorni successivi alla conclusione degli interventi dovrà essere presentata all'Amministrazione concedente apposita domanda di erogazione del saldo del contributo concesso, corredata di tutta la documentazione a supporto della rendicontazione.

d. In ogni caso la definizione degli atti relativi all'erogazione non potrà eccedere i sei mesi dalla fine dei lavori, decorso inutilmente tale termine l'amministrazione procederà in ogni caso all'avvio del procedimento di accertamento finale alle condizioni di cui all'art.15.

3. Parziale esecuzione dei lavori

a. In caso di parziale esecuzione dell'iniziativa approvata, spetta all'Amministrazione, attraverso le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco successive alla presentazione della domanda di saldo, determinare la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto. Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati.

b. Non potranno essere considerati ammissibili interventi effettivamente realizzati pur funzionali e funzionanti laddove gli stessi risulteranno inferiori al 50% del valore degli investimenti ammessi a contributo.

c. Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste dal progetto approvato, non è comunque consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

4. Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario

a. Nel periodo compreso tra la data di emissione del provvedimento di concessione del contributo e la fine del periodo vincolativo di cui agli impegni ex-post inerente il rispetto degli obblighi previsti in ordine alla non alienabilità ed ai vincoli di destinazione richiamati nell'articolo 15 del presente bando, non è possibile variare l'assetto proprietario.

b. Nel caso che il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, nel periodo del rispetto degli impegni, quest'ultimo può subentrare nell'impegno purché sia in possesso almeno dei requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria e il cedente adempia agli obblighi di notifica di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Qualora il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti nel presente bando o non intenda assumersi gli impegni del cedente, viene avviata nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca e recupero delle somme erogate secondo le modalità specificate al successivo art.18

c. Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione concedente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

5. Varianti in corso d'opera

a. Fatti salvi i casi espressamente previsti dal presente bando, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è necessario ridurre al minimo le varianti.

b. Non possono essere apportate modifiche progettuali e varianti di qualsiasi genere tra la presentazione della domanda di aiuto e l'ammissione a finanziamento.

Le varianti possono essere presentate solo successivamente all'emissione dell'Atto di concessione del contributo (Atto giuridicamente vincolante) e devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione regionale. Le varianti potranno essere approvate sempre che:

c. non comportino modifiche sostanziali al progetto originario, tali da determinare la variazione del punteggio attribuito per la graduatoria di ammissibilità;

d. siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della realizzazione delle opere.

Le varianti, intese come modifiche significative da apportare al progetto ammesso a finanziamento, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, pena la revoca del finanziamento, e motivate per:

- a. esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative;
- b. cause imprevedute e imprevedibili in fase di progettazione.

Le varianti richieste non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base ai quali il progetto è stato valutato in sede di ammissibilità al finanziamento. Qualora le modifiche apportate al progetto iniziale comportino l'acquisizione o la modifica di pareri, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o di altra documentazione la variante potrà essere autorizzata, con emissione di apposito provvedimento, solo al completamento ed alla presentazione dell'intera documentazione, pertanto alla dimostrazione della esecutività degli interventi oggetto di modifica. La richiesta di variante va presentata nei tempi occorrenti per le successive fasi istruttorie tale da consentire l'ultimazione degli interventi entro la data prevista dall'atto di concessione.

- a. In nessun caso la variante potrà comportare l'aumento dell'importo ammesso a finanziamento: eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa rimarranno a carico del beneficiario.
- b. Non rappresentano varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per la risoluzione di aspetti di dettaglio, purché il loro valore non superi il 10% della spesa già approvata per la singola categoria d'intervento, fermo restando il valore complessivo del progetto inizialmente approvato. In questo caso le modifiche devono essere motivate, non dettate da discrezionalità, e non devono introdurre variazioni significative al progetto.

Per la categoria macchine, attrezzi e impiantistica non rappresenta, altresì, variante il cambio dei fornitori e/o l'acquisto di macchine ed attrezzi aventi caratteristiche e finalità simili a quelle preventivate, fermo restando l'importo massimo inizialmente ammesso. In questi casi sarà sufficiente, anche in data immediatamente successiva all'acquisto, la presentazione di una comunicazione con allegati i nuovi preventivi di spesa e una relazione tecnica giustificativa che dovrà essere valutata dal Servizio competente.

- c. In fase di accertamento finale a seguito delle verifiche degli interventi effettivamente realizzati, avendo

valutato l'ammissibilità degli stessi, l'amministrazione procederà, qualora sussistano i requisiti, all'approvazione. In tutti i casi dovranno essere riportate nel verbale di accertamento finale le modifiche effettuate rientranti nel 10% e le determinazioni relative.

- d. Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno rigettate le richieste di varianti che scaturiscono da:

- e. eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione in toto di opere funzionali e/o da sconti registratisi nell'acquisto di macchine ed attrezzature;
- f. introduzione di eventuali opere, lavori, macchine, attrezzature ed impianti precedentemente non ammessi.
- g. Il progetto in caso di realizzazione parziale dovrà assicurare la funzionalità e l'economicità dell'intervento proposto, come meglio specificato al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Proroghe

a. La proroga è un provvedimento eccezionale, che non può essere utilizzato per coprire errori di progettazione dei beneficiari dei contributi, che si riflettono, poi, in una dilatazione dei tempi di programmazione dell'Amministrazione. Non sono quindi previste proroghe, se non in casi eccezionali, debitamente documentati e preventivamente autorizzati dall'amministrazione.

b. L'istanza di proroga, corredata di tutta la documentazione a supporto, deve essere notificata per iscritto, al responsabile del procedimento entro e non oltre i dieci giorni lavorativi precedenti il termine di conclusione dei lavori fissato dall'Atto di concessione ed è subordinata all'accoglimento da parte dell'Amministrazione concedente.

- c. In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

7. Recesso dagli impegni

a. Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria alla realizzazione/mantenimento dell'iniziativa per la quale è stata presentata/accolta una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario all'amministrazione.

b. Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno ivi compreso il periodo di cui al successivo art. 16 del presente bando e fatta eccezione per quanto specificato al successivo comma c).

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione del caso in cui sussistano cause di forza maggiore riconosciute dalla Commissione Europea.

c. Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo amministrativo o in loco.

8. Pubblicità

I destinatari degli interventi devono porre in essere tutte le azioni informative e di pubblicità sulle operazioni finanziate con il contributo comunitario in conformità a quanto previsto nella circolare del 16 febbraio 2007, prot. n. 3598, dell'autorità di gestione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 e dal piano di comunicazione del programma dell'8 gennaio 2008, pubblicato nel sito della Regione siciliana www.euroinfoscilia.it, ed attenersi a quanto prescritto dalla normativa comunitaria in tema di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali (regolamento CE n. 1828/2006)

Art. 17 - Obblighi successivi alla realizzazione dell'investimento

- Gli investimenti oggetto di contributo saranno sottoposti a vincolo di destinazione per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di concessione del contributo definitivo ed erogazione del saldo finale.

- Per vincolo di destinazione degli investimenti oggetto di contributo o porzione deve intendersi il divieto in capo al beneficiario di cedere a terzi a qualunque titolo, distogliere dall'uso indicato nel progetto approvato, modificare in maniera sostanziale le componenti, utilizzare in siti diversi da quelli indicati in domanda, il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

- Il mancato rispetto dei vincoli descritti al comma 2 nel periodo indicato al comma 1, ovvero prima della conclusione del procedimento di concessione del contributo definitivo, comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dal contributo e la revoca dello stesso, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni.

- Per la verifica degli impegni che si prolungano nel periodo successivo all'ultimazione dell'operazione finanziata ed alla relativa erogazione del saldo, ovvero per i cosiddetti impegni ex-post, saranno attivati specifici controlli a campione a cura dell'Amministrazione/organismi competenti.

Revoche e Sanzioni

1. Costituiscono motivo di revoca dell'intero contributo:

a. Il venir meno di uno qualunque dei requisiti determinanti ai fini della concessione del contributo per fatti imputabili al beneficiario e non sanabili di cui all'art. 12 del presente bando;

b. Mancato rispetto dei termini e condizioni previsti all'art. 16 del presente bando per la realizzazione del programma d'investimento e delle eventuali ulteriori condizioni previste dall'atto di concessione del contributo;

c. Mancato rispetto degli obblighi successivi previsti all'art. 17 del presente bando;

d. La mancata consegna della documentazione per la rendicontazione finale nei termini e alle condizioni previsti all'art. 15, comma 3.

e. Le false attestazioni contenute nella documentazione tecnica di progetto e comunque ogni accertata falsità in atti e/o dichiarazioni prodotti in qualunque fase del procedimento di concessione dell'aiuto;

f. Ogni violazione delle norme settoriali e comunitarie accertata dagli organismi competenti.

2. La revoca comporta la restituzione dei contributi concessi, maggiorata degli interessi legali, calcolati in conformità alla Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ai tassi in vigore all'atto dell'effettivo recupero da parte dell'Amministrazione concedente, fatte salve le eventuali maggiori penali da stabilirsi con successivo provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e I.S. a norma dell'art.9 del D.lgs.n.123/98.

Art. 18 - Controllo e Monitoraggio

In applicazione di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento CE n. 1998/2006, il beneficiario ha l'obbligo di accettare, sia durante la realizzazione del progetto di investimento, sia dopo il completamento del medesimo progetto, verifiche sull'andamento dello stesso e sulla reale rispondenza dell'iniziativa alla previsione originaria, da parte della Commissione Europea, della Regione Siciliana o da parte di eventuale gestore o personale ispettivo eventualmente designato dalle stesse Amministrazioni.

Il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana provvederà a registrare e riunire tutte le informazioni riguardanti l'attuazione del regime di aiuto di cui al presente bando in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30-bis della legge regionale n. 32/2000. In particolare, i dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi.

Art. 19 - Responsabile del Procedimento

Responsabile del procedimento per il presente bando è il Dirigente del Servizio Sostegno alle Azioni di Valorizzazione dei Beni Culturali del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana

Art. 20 - Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia in ordine all'attuazione del presente bando è di competenza del Foro di Palermo.

Art. 21 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali/ ed in quello della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana www.euroinfosicilia.it/.
2. Il presente bando entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.